

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione: le beneficiarie rispondono illimitatamente per i debiti tributari

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **sentenza n. 3233** della **Suprema Corte di Cassazione**, depositata ieri, **10 febbraio**, rappresenta un ottimo spunto per tornare ad analizzare il **regime di responsabilità illimitata e solidale**, in capo a **tutte le società partecipanti alla scissione**, riservato ai **debiti fiscali ante-scissione**: disciplina, questa, che si presenta **profondamente diversa** da quella prevista in **ambito codicistico** per la **generalità dei creditori della società scissa**.

Il caso riguarda una **S.r.l.** alla quale era stata notificata una **cartella di pagamento** (relativa a Ires e Irap) in qualità di **beneficiaria di una scissione societaria**, e, dunque, **coobbligata in solido con la società scissa**.

La **società** impugnava la **cartella di pagamento**, eccependo, tra l'altro, l'esistenza di una **specifica normativa di settore** ([l'articolo 173, comma 12, Tuir](#)) in forza della quale la cartella di pagamento doveva ritenersi illegittima, **non sussistendo alcuna responsabilità solidale**.

La **richiamata norma** stabilisce infatti che "**Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione**".

Risultava pertanto dirimente, ad avviso dei ricorrenti, l'evidenza che il **debito erariale iscritto a ruolo non fosse stato assegnato dalla società scissa alla società beneficiaria**.

Le **tesi** esposte, tuttavia, non hanno trovato (giustamente) accoglimento nella **sentenza** in esame.

I **Giudici della Suprema Corte** hanno infatti evidenziato che il successivo [comma 13](#) dello

stesso **articolo 173 Tuir** espressamente prevede che *“I controlli, gli **accertamenti** e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono **svolti nei confronti della società scissa** o, nel caso di scissione totale, di quella **appositamente designata**... **Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito** e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge”*.

Pertanto, chiariscono i Giudici, fermi restando gli **obblighi erariali in capo alla società scissa** (o alla società designata), **per i debiti fiscali rispondono sempre solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti all'operazione**, fatto sempre salvo il **diritto di esercitare il regresso** nei confronti degli altri coobbligati.

Sul punto assume poi rilievo la previsione dell'[articolo 15 D.Lgs. 472/1997](#), con il quale si ripropone, in ambito **sanzionatorio**, lo stesso **principio di responsabilità solidale e illimitata**.

La **disposizione** da ultimo richiamata prevede infatti che, **nei casi di scissione anche parziale di società** od enti, **ciascuna società od ente è obbligato in solido** al pagamento delle somme dovute per **violazioni commesse anteriormente** alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Le norme testé citate dipingono dunque un **quadro molto diverso da quello previsto per la generalità dei creditori dalle disposizioni codicistiche**.

Ai sensi dell'[articolo 2506 quater cod. civ.](#), infatti, **ciascuna società è solidalmente responsabile** dei debiti della società scissa non soddisfatti, ma **soltanto nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto**.

La **stessa limitazione non è invece prevista in ambito tributario**, essendo la responsabilità solidale nei confronti del Fisco **senza limiti**, sia nell'ambito della **scissione parziale** che di quella **totale**.